

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 18/02/2026

FATTO

Il ricorrente espone di essere contitolare – unitamente ai suoi due zii deceduti – di un Buono Fruttifero Postale dematerializzato, munito di clausola “pari facoltà di rimborso, emesso in data 11/03/2013 per l'importo di nominali euro 5.000,00, contabilizzato su un libretto di deposito intestato ai medesimi.

Rispetto al titolo in questione, giunto a scadenza in data 16/05/2025, il ricorrente riferisce di averne chiesto la liquidazione alla convenuta - fornendo copia della documentazione di supporto (documento d'identità, *Contratto di collocamento buoni fruttiferi postali dematerializzati e libretto di risparmio postale* n. ***882) - in riscontro alla quale, l'intermediario avrebbe condizionato il rimborso alla previa apertura della pratica di successione e alla presentazione della quietanza congiunta di tutti gli eredi. Al riguardo, il ricorrente obietta che, attesa la natura e la tipologia del titolo, egli sia pienamente legittimato a far valere il credito portato dal buono per l'intero, senza necessità del litisconsorzio né della chiamata in causa degli eredi (cita Cass. civile, sez. I, 13/9/2021, n. 24639). Pertanto, insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente invoca la tutela dell'Arbitro affinché dichiari l'intermediario tenuto al pagamento del controvalore del buono di cui risulta cointestatario.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario rappresenta che il titolo oggetto di ricorso (giunto a scadenza il 16/05/2025) è un buono dematerializzato “3x4” di nominali € 5.000,00, cointestato al ricorrente e ad altri due soggetti defunti, regolato su un libretto postale cointestato ai medesimi soggetti. L'intermediario sostiene che rispetto ai BFP dematerializzati istituiti dal D.M. 19.12.2000, in seguito all'acquisizione della notizia del decesso di uno dei cointestatari si rende sempre necessaria l'apertura della pratica di successione, in quanto il rimborso, dando luogo all'accredito del capitale e degli

interessi maturati sul conto corrente o libretto di risparmio, segue il regime relativo alla liquidazione delle somme presenti su tali rapporti. Precisa che le modalità di liquidazione dei libretti di risparmio sono disciplinate agli artt. 184, comma 1, e 187, comma 1, del D.P.R. n. 156/1973, ai sensi dei quali il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, “in base ad autorizzazione dell’Amministrazione” e che il rimborso a saldo del credito del libretto cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. Nella specie, la resistente osserva che il buono dematerializzato oggetto di ricorso risulta ancora vigente e poggiato sul libretto di titolarità del ricorrente e dei de cuius. Deduce pertanto la validità del blocco apposto sui rapporti a seguito della comunicazione del decesso dei cointestatori, ribadendo che la liquidazione delle somme a cura dell’intestatario superstite, “anche qualora legittimato ad esigere la liquidazione dell’intera somma”, è possibile solo a seguito del perfezionamento della pratica di successione - per il quale è richiesto l’adempimento degli obblighi tributari previsti dall’art. 53 del T.U. in materia di imposte di successioni e donazioni - o della presentazione della c.d. dichiarazione negativa di cui all’art. 28 del T.U., che costituisce una condizione senza la quale può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore. Specifica che una volta definita la pratica di successione, si potrà procedere al rimborso, a fronte della firma congiunta delle quietanze di pagamento da parte di tutti gli eredi, giacché l’istituto non ha alcuna facoltà di ingerenza nella ripartizione delle quote ereditarie, fatta salva la possibilità per il ricorrente di chiedere lo scorporo delle somme del rapporto, nella misura del 50% spettante in qualità di cointestatario. Sulla scorta delle superiori argomentazioni, l’intermediario conclude per il rigetto del ricorso ritenuto infondato in fatto e in diritto.

Con memorie di replica e controreplica le parti insistono per le rispettive conclusioni.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione dell’Arbitro involge l’accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di un buono fruttifero postale dematerializzato, cointestato all’istante e ai suoi due zii deceduti, emesso in data 25/05/2022 per l’importo di nominali euro 5.000,00, mediante annotazione su un libretto di deposito nominativo recante medesima intestazione.

Ciò precisato, l’intermediario nega il rimborso del titolo - munito della clausola “pari facoltà di rimborso”, giunto a scadenza in data 16/05/2025 - sul rilievo che per i BFP dematerializzati, in caso di decesso di uno dei cointestatori, è necessario provvedere all’apertura della pratica di successione, in quanto il rimborso (sia esso anticipato o a scadenza), dando luogo all’accredito del capitale e degli interessi maturati sul conto corrente o libretto di risparmio collegato, segue il regime relativo alla liquidazione delle somme presenti su tali rapporti; ritiene dunque di non poter procedere alla liquidazione del buono se non a fronte della presentazione della pratica di successione e della quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.

L’eccezione è infondata.

In linea generale è stata chiarita la diversa natura giuridica che caratterizza i buoni fruttiferi postali rispetto ai libretti di deposito a risparmio, laddove i secondi incorporano un diritto di credito che può essere esercitato dal possessore del documento, mentre i primi sono meri titoli di legittimazione (cfr. ABF Coll. Coord. Dec. n. 2747/2019; Cass., Sez. I Civ., sent. 16 dicembre 2005, n. 27809) ed hanno, quindi, la sola funzione di identificare l’avente diritto alla prestazione (Cass. Sez. Un. Civ. 11 febbraio 2019, n. 3963). Sul tema, l’art. 2002 cod. civ. stabilisce che “le norme di questo titolo (il V, Titoli di credito, del IV libro del codice civile) non si applicano ai documenti che servono solo per identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza le forme proprie della cessione”. Alla stregua dei superiori assunti è stata quindi esclusa l’applicabilità ai BFP della disciplina

di rinvio ex art. 203, d.P.R. n. 256/1989, restando applicabile l'art. 178 del d.P.R. n. 156/1973, a mente del quale, i buoni postali sono rimborsabili "a vista" presso gli uffici di emissione (art. 208, d.P.R. n. 256/1989, cit.). Tale peculiarità è stata valorizzata dalla giurisprudenza, anche di questo Arbitro, sottolineando che, avendo i titoli di legittimazione la mera funzione di identificare l'avente diritto ad una prestazione senza incorporare alcun diritto cartolare e senza svolgere la funzione di far circolare il credito, a differenza dei titoli di credito, ammettere che il debitore possa legittimamente rifiutare la prestazione, sia pure per tutelare le ragioni di terzi, significherebbe vanificare la funzione che l'ordinamento ha ad essi assegnato. In questa prospettiva si è quindi affermata la distinzione che corre tra "la titolarità del credito, che alla morte di uno dei concreditori solidali si divide fra gli eredi in proporzione delle quote ex art. 1295 c.c., dalla legittimazione alla riscossione riservata al cointestatario superstite, il quale rimane tenuto nei rapporti interni nei confronti degli eredi del cointestatario defunto" (cfr. Cass. civ. Sez. I, ord. 12 febbraio 2026, n. 3171). Gli è, infatti, che "la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche ai propri danti causa e agire nei confronti del coerede avanti al giudice ordinario" (ABF Coll. Coord. Dec. n. 2747/2019, cit.; Cass. Civ. sez. 1, 3 febbraio 2023, n. 3321). Si è giunti per questa via ad affermare il principio per cui, nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati recanti la clausola «pari facoltà di rimborso», ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24639/2021; ABF Coll. Coord. Dec. n. 19782/2020; n. 22747/2019). L'Arbitro ha inoltre chiarito che "la necessità della quietanza congiunta dei coeredi potrebbe ravvisarsi nel caso in cui il ricorso sia proposto dall'erede di un cointestatario e ricorra un concreto interesse dell'intermediario all'accertamento nei confronti di tutti, in ragione della opposizione di un coerede". Nel caso di specie non ricorrono cause ostative alla liquidazione invocata in quanto: i) il ricorso è stato proposto *iure proprio* dal contitolare superstite del buono munito di clausola "pari facoltà di rimborso" emesso l'11/03/2013 e giunto a scadenza il 16/05/2025; ii) non risulta l'opposizione di un coerede.

Ne deriva, in applicazione dei menzionati principi, che l'intermediario si libererà nei confronti del creditore (ossia del singolo cointestatario con pari facoltà di rimborso) versando a questi l'intero dovuto portato dal buono, in applicazione della citata disciplina generale in tema di obbligazioni solidali attive (art. 1292 c.c.), essendo confinata ai soli rapporti interni tra contitolari – sfera questa che esula dal sindacato dell'intermediario – la ripartizione di quanto pervenuto dall'esercizio dei diritti garantiti dalla pari facoltà di rimborso; né l'intermediario potrebbe condizionare il pagamento alla preventiva presentazione della denuncia di successione (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n. 18235/2021), stante l'inapplicabilità dell'art. 48 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni ai buoni postali, equiparati ai titoli di stato e come tali esclusi dall'attivo ereditario ai sensi dell'art. 12, lett. i, del d.lgs. n. 346 del 1990, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo di denunciarli nella dichiarazione di successione (Cass. civ. Sez. I, ord. 12 febbraio 2026, n. 3171, cit.). A questa conclusione non osta neppure l'ulteriore obiezione alla base del diniego dell'intermediario, secondo cui il titolo dematerializzato oggetto di vertenza, caduto in successione, è annotato sul libretto di contitolarità dei medesimi cointestatori del titolo, sicché il rimborso (sia esso anticipato o a scadenza), dando luogo all'accredito del capitale e degli interessi maturati, seguirebbe il regime relativo alla liquidazione delle somme presenti su tale rapporto. In proposito vale rammentare come né per i libretti di risparmio, né per i buoni postali fruttiferi la relativa disciplina reca alcuna regola specifica per il caso di decesso di uno dei cointestatori del libretto o del buono, confermando quindi, posta l'abrogazione della norma eccezionale di cui all'art. 187 D.P.R. n. 256 del 1989, l'applicabilità della disciplina generale prevista dall'art. 1292 c.c. (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n. 5722/2025, n. 12817/2024).

Per quanto innanzi, sulla scorta degli argomenti enunciati e in adesione ai richiamati orientamenti, la domanda di rimborso del titolo, per capitale e interessi avanzata dal ricorrente merita di essere accolta (cfr. ABF Coll. Coord. Dec. n. 27252/2018).

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda alla liquidazione del buono fruttifero postale.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE